



Decreto-legge Coesione

Nota di Aggiornamento

Maggio 2024

Valutazioni generali e di sintesi

Il 30 aprile 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 60, che reca “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (c.d. DL Coesione).

Per un quadro e una valutazione completa, il DL va letto tenendo presente:

- l’obiettivo della **riforma 1.9.1 del PNRR**, che prevede un intervento normativo volto ad accelerare l’attuazione e a incrementare l’efficienza della politica di coesione europea per il periodo 2021-2027;
- il cd. **DL Sud** (DL 19 settembre 2023, n. 124), che già recava, tra le altre, disposizioni in materia di coesione e rilancio del Mezzogiorno e che aveva inciso su due capitoli rilevanti in questo ambito: il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e la ZES Unica.

Il nuovo provvedimento, quindi, intende attuare la riforma prevista nel PNRR (a seguito della rimodulazione di fine 2023), muovendosi nella cornice tracciata dal DL Sud; oltre a ciò, esso interviene anche su altri capitoli correlati, come il lavoro, l’istruzione, l’università e la ricerca, gli investimenti nelle aree svantaggiate, la cultura e la sicurezza.

Sulla **riforma della politica di coesione europea**, l’obiettivo è di realizzare un quadro complessivo in cui tutte le risorse della coesione - europee o nazionali - e del PNRR vengano utilizzate in maniera sinergica, per velocizzarne e migliorarne l’attuazione, evitando sovrapposizioni e ritardi, anche grazie al coinvolgimento di attori come la Cabina di Regia FSC¹, cui il DL attribuisce nuove funzioni legate ai fondi strutturali europei (cd. fondi SIE).

Riguardo a questi ultimi, il provvedimento si applica alle azioni dei programmi (per il ciclo 2021-2027) che ricadono in determinati **settori strategici**: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde), cioè quelli di principale interesse per le imprese.

La scelta di tali settori contribuisce a dare attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette “condizioni abilitanti” definite dal regolamento europeo sulla politica di coesione 2021-2027. In particolare, il DL intende fornire un contributo significativo alla transizione ecologica del Paese, in quanto il *framework* regolatorio europeo e nazionale impone all’Italia il raggiungimento di numerosi obiettivi nell’ambito dei settori individuati dal DL come strategici. Inoltre, tali settori contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia sulla mobilità sostenibile e intelligente, alla riduzione dei divari infrastrutturali e allo sviluppo delle imprese.

Nel perimetro dei settori, il DL promuove una selezione degli **interventi prioritari**, anche per rafforzare il coordinamento con quelli finanziati dal PNRR e dal FSC, e prevede che essi vengano identificati dal Codice Unico di Progetto e corredati da un cronoprogramma procedurale e finanziario, per il cui rispetto sono previste premialità o azioni correttive in caso di inerzia.

¹ Di cui all’art.1, comma 703 lettera c) della legge 23 dicembre 201 n 190. La Cabina di Regia è stata poi istituita dal DPCM del 25 Febbraio 2016.

L'impostazione della riforma è, in linea di principio, condivisibile.

Infatti, la coerenza di impiego tra le varie fonti di finanziamento disponibili è senz'altro utile a migliorare l'efficienza della spesa e a rafforzare le azioni volte a creare un contesto favorevole allo sviluppo socio-economico di tutto il Paese e, in particolare, del Mezzogiorno.

Inoltre, l'introduzione di una tabella di marcia stringente per gli interventi prioritari, sul modello PNRR, può contribuire a responsabilizzare le Amministrazioni titolari dei programmi verso un'attuazione efficace.

Al contempo, emergono alcuni elementi di **criticità**.

Il più significativo riguarda il **mancato coinvolgimento del partenariato**, previsto, per la politica di coesione europea, dal Regolamento UE 240/2014. La selezione degli interventi prioritari, infatti, sarà effettuata dalle Amministrazioni titolari dei programmi e sono sì previsti criteri di selezione per gli interventi, ma non la modalità con cui questi saranno individuati. Includere il partenariato in questo processo costituirebbe un valore aggiunto, in quanto la selezione beneficerebbe del contributo valutativo di territori e, soprattutto, dei beneficiari.

Inoltre, oltre a quello di sovrintendere all'operazione di selezione e accelerazione sopra richiamata, il DL assegna alla Cabina di Regia anche il compito di definire le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (da finanziare con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027), introdotta dal **Regolamento UE cd. STEP** (di seguito, Regolamento Step). Anche rispetto a questo processo, la partecipazione delle rappresentanze economiche sarebbe fondamentale per garantire coerenza tra i reali bisogni del sistema delle imprese e le priorità identificate dalla Cabina come base degli interventi agevolativi.

Su un diverso versante, il DL non affronta in modo convincente il tema della **capacità amministrativa**. Se da un lato è infatti apprezzabile che, per gli interventi prioritari, vi sia una chiara indicazione delle tempistiche da rispettare, dall'altro la previsione che impone alle Amministrazioni titolari dei programmi l'invio al Dipartimento della coesione (Ministero per il Sud) di relazioni semestrali per la verifica dei cronoprogrammi rappresenta un ulteriore onere a carico di strutture già alle prese col rispetto degli obblighi di rendicontazione e attuazione derivanti da PNRR, Accordi per la Coesione e Fondi SIE.

A tal fine, sono sì previste misure per il sostegno alla capacità amministrativa, che includono anche l'autorizzazione ad assunzioni, ma si tratta di contratti a tempo determinato di durata non superiore al 31 dicembre 2026, cioè di contratti che rischiano di non essere attrattivi per le professionalità necessarie al rafforzamento delle PA (territoriali *in primis*).

Venendo ad aspetti più specifici, con riferimento all'utilizzo del **FSC**, il DL prevede che, nelle more della stipula (tra Governo e Regioni) degli Accordi per la Coesione, possa essere disposta un'assegnazione di risorse - a valere su quelle indicate dalla delibera CIPESS n. 25 del 2023 - alle Regioni che ancora non abbiano sottoscritto l'Accordo, per il finanziamento di interventi con determinate caratteristiche di complessità o urgenza. La previsione è positiva, perché permette anche alle Regioni che ancora non hanno siglato l'Accordo di accedere alle risorse necessarie per accelerare la spesa su interventi prioritari.

Sulla **ZES Unica**, si rileva come le misure agevolative che coinvolgono il Mezzogiorno previste dal DL facciano costante riferimento alla coerenza tra le stesse e il Piano Strategico triennale sulla ZES (il cui termine di adozione viene fissato, dal DL stesso, al 31 luglio 2024).

Il sostegno concerne stanziamenti per:

- la dotazione infrastrutturale, con la revisione della disciplina e il finanziamento del fondo perequativo infrastrutturale, specificatamente dedicato al Mezzogiorno;
- il potenziamento dell'attività di ricerca, in coerenza con i nuovi obiettivi della Piattaforma STEP, con una dotazione dedicata alle regioni del Mezzogiorno che supera il miliardo di euro, a valere sul PN RIC 2021-2027;
- il recupero dei siti industriali, nei comuni superiori a 5.000 abitanti ubicati nelle regioni del Sud (per i comuni con meno di 5.000 abitanti si ricorda l'esistenza della Missione PNRR relativa alle Comunità Energetiche rinnovabili), con il finanziamento di investimenti in Fonti Rinnovabili e per la rete di distribuzione e trasmissione (stanziamento di poco più di un miliardo di euro a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027, mediante sottoscrizione di Contratti Istituzionali di Sviluppo coordinati dalla Struttura di missione ZES e attuati da INVITALIA);
- i bonus per le assunzioni (aggiuntive) a tempo indeterminato, in particolare nelle regioni meridionali.

Proprio il tema **lavoro** rappresenta, negli obiettivi del Governo, l'altro capitolo portante del provvedimento. In particolare, il DL introduce **una serie di incentivi** alle nuove iniziative imprenditoriali e all'assunzione di giovani e donne, differenziati in funzione della matrice territoriale (Sud o Centro-Nord) dei soggetti beneficiari.

Tra le altre cose, sul punto occorre evidenziare che, rispetto al principale incentivo per l'occupazione al Sud introdotto negli ultimi anni, vale a dire la cd. **decontribuzione Sud** - che scadrà a giugno, in assenza di un'autorizzazione *ad hoc* da parte della Commissione Europea - le nuove agevolazioni troverebbero applicazione solo alle nuove assunzioni aggiuntive e non anche al personale già in forze presso le imprese.

Pur essendo - decontribuzione Sud - un'agevolazione che ha dato finora adito a valutazioni contrastanti, e nonostante il venir meno dei vari Quadri temporanei che le avevano assicurato "copertura" rispetto alla disciplina sugli aiuti di Stato, non si può non sottolineare l'aspettativa alla continuità della stessa maturata dalle imprese del Mezzogiorno. Peraltro, il venir meno della misura a metà d'anno rappresenterebbe un segnale di scarsa attenzione rispetto a basilari esigenze di programmazione delle imprese, le quali hanno, in molti casi, già incorporato nei propri budget gli effetti della misura per l'intero 2024.

Confindustria è intervenuta per segnalare questi aspetti al Ministero per il Sud già prima della pubblicazione del DL. In proposito, occorre segnalare come il Ministro abbia poi dichiarato che il Governo intende negoziare con la Commissione europea nuove modalità possibili di applicazione della misura, in coerenza con la disciplina europea e al di fuori delle misure straordinarie del *temporary framework* sugli aiuti di Stato.

Valutazioni di dettaglio

Misure di riforma della politica di coesione (artt. 1-10)

Il Capo I (artt. 1-8) contiene disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, in attuazione della riforma 1.9.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Come visto, il provvedimento è volto ad accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione 2021-2027 in determinati settori strategici (art. 2). I settori oggetto del DL, che corrispondono ad alcuni obiettivi dell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027, sono i seguenti:

- risorse idriche (corrispondente, nell'AP, all'obiettivo specifico 2.V);
- infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente (corrispondente, nell'AP, all'obiettivo specifico 2.IV);
- rifiuti (corrispondente, nell'AP, all'obiettivo specifico 2.VI);
- trasporti e mobilità sostenibile (corrispondente, nell'AP, all'obiettivo specifico 2.VIII);
- energia (corrispondente, nell'AP, agli obiettivi specifici 2.I, 2.II, 2.III)
- sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde (corrispondente, nell'AP, all'obiettivo di policy 1).

L'identificazione dei settori strategici, che sono (in particolare l'ultimo) quelli di **principale interesse del sistema delle imprese**, è da considerarsi **positiva** in quanto intende agire sull'efficacia della spesa, valorizzando l'attuazione degli interventi prioritari e urgenti per lo sviluppo e la sostenibilità dei territori.

Con particolare riferimento ai settori segnalati, il DL contribuisce a dare effettiva attuazione agli strumenti di pianificazione richiesti dalle cosiddette "condizioni abilitanti". A livello nazionale, ad esempio, la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare (SEC) riconosce l'importanza cruciale dell'uso efficiente delle risorse idriche e promuove lo sviluppo di un'economia circolare dell'acqua.

Inoltre, per quanto riguarda il settore dei rifiuti, la SEC e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti (PNGR), mirano a raggiungere nuovi e ambiziosi obiettivi, promuovendo un'economia circolare avanzata e decarbonizzata. In questo senso, uno degli obiettivi principali del PNGR è quello di migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia circolare, al fine di superare la carenza impiantistica del nostro Paese e diminuire l'eccessivo ricorso al conferimento in discarica. Il DL potrebbe quindi essere un'importante occasione per attuare gli interventi necessari al raggiungimento di tali obiettivi.

Relativamente al settore strategico dei trasporti, l'utilizzo sinergico delle risorse risulta fondamentale al fine di promuovere il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, attraverso il miglioramento della qualità dei servizi e una riduzione dei relativi impatti con particolare riferimento alla qualità dell'aria e alla congestione stradale.

Le priorità strategiche di potenziamento infrastrutturale della capacità di trasporto di persone e merci su percorsi di medio e lungo raggio lungo i corridoi TEN-T e sui bacini e di accesso

ai nodi logistici, portuali e urbani rispondono all'obiettivo di colmare i persistenti divari che separano le dotazioni infrastrutturali dell'Italia nel suo insieme rispetto ai principali partner dell'UE e, in misura anche più pronunciata, all'interno del Paese.

In generale, il DL rappresenta un'opportunità per incentivare lo sviluppo del sistema produttivo nell'ambito dei settori strategici e per sostenere gli sforzi della doppia transizione a carico delle imprese.

La sede di confronto tra Stato, Regioni e Province Autonome in relazione all'efficace attuazione della politica di coesione 2021-2027 è individuata nella **Cabina di Regia**, che con il decreto acquisisce, quindi, nuove competenze relative anche alla politica di coesione europea (art. 3).

La Cabina di Regia infatti:

- assicura il coordinamento tra interventi attuati a livello nazionale e regionale;
- promuove sinergia e complementarità tra interventi finanziati dalla politica di coesione, dal PNRR e dagli Accordi per la Coesione;
- verifica i risultati dell'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari;
- definisce le priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa di cui al programma STEP.

In Cabina di Regia siedono, tra gli altri, le Amministrazioni titolari di programmi, ma non vi sono rappresentanti del partenariato economico e sociale. Tuttavia, la loro partecipazione in alcune di queste attività, come per esempio la definizione delle priorità della piattaforma STEP, sarebbe fondamentale per un'attuazione in linea con le reali esigenze dei beneficiari.

Un ruolo più strutturato del partenariato sarebbe anche importante nel processo di **identificazione degli interventi prioritari all'interno dei settori strategici**, compito affidato alle Amministrazioni titolari dei programmi, che dovranno procedere secondo numerosi criteri (art. 4). A titolo di esempio:

- l'effettiva attuazione delle pianificazioni di settore nazionali e regionali (soprattutto per il settore idrico, dei rifiuti, dei trasporti);
- la complementarità con gli interventi finanziati dal FSC e dal PNRR;
- il contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio;
- la promozione delle transizioni verde e digitale anche sulla base del piano REPowerEU;
- la coerenza con le previsioni del Piano Strategico della ZES Unica.

Ogni intervento deve essere corredato dal **codice unico di progetto** e da un **cronoprogramma procedurale e finanziario**.

Con riferimento all'obbligo di identificazione dei progetti con il CUP, resta da capire come questa previsione sia compatibile con una recente semplificazione intervenuta sul DL n.13 del febbraio 2023 (DL PNRR).

La semplificazione prevede che l'obbligo di assegnazione del CUP non si applichi alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito

delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione.

Per la verifica del rispetto del cronoprogramma, le Amministrazioni titolari sono tenute a inviare **relazioni semestrali al Dipartimento per la Coesione** (art. 5). Il monitoraggio sarà promosso all'interno del Comitato di sorveglianza e attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e ciò è positivo, in quanto in quella sede sono convocati anche i partner economici e sociali.

Per supportare le Amministrazioni nel processo di monitoraggio, il DL prevede, all'art. 6, delle misure di rafforzamento della **capacità amministrativa**, attraverso assunzioni ad hoc, che però non possono superare il termine del 31 dicembre 2026, e che quindi rischiano di essere poco efficaci, in quanto poco attrattive per le professionalità di cui le Amministrazioni avrebbero bisogno.

Alle Amministrazioni che rispettano il cronoprogramma è riconosciuta una **premialità** (art. 7), che consente di utilizzare, in deroga al limite del 15% stabilito dalla norma, le risorse del FSC per coprire la quota di cofinanziamento regionale dei programmi FESR e FSE+. L'entità della premialità e le modalità e termini di utilizzo saranno poi stabilite da delibera CIPESS.

Al contrario, qualora le scadenze non vengano rispettate, o qualora serva per evitare il disimpegno dei fondi europei, il Dipartimento assegna all'Amministrazione un termine di 15 giorni per provvedere. In caso di inerzia, la Cabina di Regia può proporre al Ministro per il Sud l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto per il PNRR. La metodologia del PNRR si applica anche in casi di dissenso, diniego od opposizione.

In ultimo, il capo I dà disposizioni relative all'attuazione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa-STEP e del fondo per la transizione giusta, JTF (art.8).

Come riportato in precedenza, è compito della Cabina di regia: **individuare le priorità nell'ambito di STEP**, con il duplice obiettivo di *i)* sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le catene del valore nei seguenti ambiti: 1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie "deep tech"; 2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette; 3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti; e *ii)* affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui sopra. Concorre al raggiungimento degli obiettivi sopracitati anche il Programma Nazionale che attua il Fondo per la transizione giusta (Just Transition Fund), che per l'Italia riguarda le aree di Taranto e del Sulcis Iglesiente.

Inoltre, l'articolo 8 prevede anche che, nell'ambito del Programma nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale" FESR 2021-2027, 300 milioni di euro siano destinati, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, ai programmi di investimento, di importo non inferiore a 5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni, su tutto il territorio nazionale e rispondenti alle finalità e agli ambiti tecnologici individuati nell'ambito del Regolamento STEP (art. 8, co. 1, lett. a). L'importo di 300 milioni di euro può essere incrementato o ridotto in funzione delle risultanze della riprogrammazione del citato Programma nazionale, nonché degli effettivi fabbisogni riscontrati.

Il Capo II contiene misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento della capacità amministrativa. In particolare, il decreto prevede specifiche disposizioni sull'utilizzo del FSC. Nelle more della definizione degli Accordi per la Coesione, infatti, può essere disposta, attraverso un'apposita delibera CIPESS, un'assegnazione di risorse – a valere su quelle indicate dalla delibera CIPESS 25 del 2023 di assegnazione delle stesse – alle Regioni che ancora non abbiano sottoscritto l'Accordo per la Coesione.

La delibera di assegnazione deve definire i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi e deve essere finalizzata a determinati obiettivi:

- finanziamento di interventi di pronta cantierabilità;
- completamento di interventi non ultimati nei precedenti cicli di programmazione;
- finanziamento di interventi di particolare complessità o rilevanza per gli ambiti territoriali.

Si prevede, inoltre, che la dotazione aggiuntiva delle risorse del FSC pari a 50 milioni - prevista dall'art 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - possa essere utilizzate a copertura del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dal FESR e dal FSE+, senza vincoli di riparto tra i programmi. Non si forniscono ulteriori dettagli sul metodo di utilizzo di queste risorse, ma, in termini di principio, la deroga al vincolo di riparto delle risorse FSC tra programmi rischia di compromettere il rispetto del vincolo di allocazione territoriale (80% al Sud 20% al Nord) e pertanto appare discutibile.

Disposizioni (ulteriori) per lo sviluppo e la coesione territoriale (artt. 11-15)

L'art. 11 contiene una misura volta al **recupero del divario infrastrutturale** tra le regioni della ZES e le altre aree geografiche. A tal fine il Fondo perequativo infrastrutturale diviene **Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno**. Il fondo è destinato alla progettazione e alla realizzazione di interventi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, in settori come infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente. Gli investimenti dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute nel Piano Strategico sulla ZES Unica.

Migliorare le dotazioni infrastrutturali del Paese costituisce una sfida decisiva per il prossimo ciclo di programmazione dei fondi strutturali dell'Unione Europea, come sancito nell'Accordo di Partenariato e declinato nell'obiettivo 3 "Un'Europa più connessa".

I due sotto-obiettivi specifici - connessioni trasportistiche a medio-lungo raggio che convergono sui corridoi TEN-T (OS 3.I) e spostamenti a scala regionale e accesso ai nodi urbani (OS 3.II) - sottolineano, inoltre, tratti di complementarità nella domanda che occorre soddisfare, integrando l'offerta dei servizi all'appropriata scala territoriale, in un approccio di partenariato e coordinamento, dunque, tra i livelli nazionale, regionale e locale.

La ripartizione delle risorse tra i territori è in seno al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e deve tenere conto di una serie di criteri, tra i quali: la specificità insulare, delle zone di montagna e delle aree interne; l'estensione delle superfici territoriali; la densità della popolazione e delle unità produttive; la carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro e, in particolare, la relazione con finanziamenti

a valere sul PNRR, sul PNC e sugli Accordi per la Coesione. Non si comprende bene se si tratti di una forma di finanziamento integrativa per opere già previste dal PNRR e/o dagli Accordi di coesione o, piuttosto, se finanzia in via residuale quegli interventi che non hanno trovato spazio in tali programmi.

Anche se si tratta del ripristino di un Fondo già previsto dalla Legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale, va sottolineato l'aspetto positivo del parziale ripristino del suddetto Fondo, che era stato istituito con una dotazione di circa 4,6 miliardi di euro dalla Legge di bilancio per il 2021 e, in gran parte, cancellato a seguito della Manovra 2024.

Disposizioni in materia di **Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)** sono poi contenute nel successivo articolo 12, che stabilisce come le funzioni di responsabile unico del contratto (RUC) dei vari CIS siano trasferite al Dipartimento per la coesione. Si rimanda inoltre a una prossima revisione, col tramite di un decreto, della governance istituzionale e delle modalità attuative dei Contratti Istituzionali di Sviluppo.

L'articolo 13 estende il credito d'imposta previsto per la ZES Unica agli investimenti iniziali realizzati dalle nuove imprese e da quelle già esistenti che operano nelle **Zone Logistiche Semplificate**. Il credito d'imposta per le ZLS, in questo modo, viene prorogato per il 2024 ma limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107.3.c) del TFUE e per investimenti realizzati tra la data di entrata in vigore del decreto (07 maggio) e il 15 novembre. Lo stanziamento è di 80 milioni di euro per il solo 2024, cui si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Come già fatto per il credito della ZES Unica, occorre ribadire che l'orizzonte temporale del credito appare troppo limitato per una misura che riguarda piani di investimento pluriennali.

Gli articoli 14 e 15 contengono infine disposizioni a carattere più minuto e territoriale in materia di investimenti: si va da quelle volte ad accelerare la realizzazione di interventi di risanamento ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio campano di Bagnoli-Coroglio a misure volte ad assicurare le risorse destinate ai Comuni svantaggiati, per gli investimenti nelle aree interne a sostegno di piccole e micro-imprese e per la realizzazione di infrastrutture prioritarie.

In particolare, per quanto riguarda la procedura di messa in sicurezza, bonifica e risanamento dei siti industriali di Bagnoli, l'articolo 14 prevede un'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, basata sui valori naturali di fondo naturale dei sedimenti e le migliori tecniche disponibili per ottimizzare i benefici per la collettività. Inoltre, per specifici casi, le disposizioni di cui all'art. 14 consentono (per gli interventi per i quali sono in corso le procedure di valutazione di impatto ambientale) di procedere con la valutazione integrata della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). In tal caso, la valutazione integrata è effettuata dall'Autorità della VIA e si conclude con un unico provvedimento.

Misure in materia di lavoro (artt. 16-28)

Il decreto-legge contiene una serie di misure in materia di lavoro, che intervengono lungo tre direttrici:

- 1) **occupazione**, si introducono disposizioni volte a *i)* incentivare l'avvio di progetti di autoimprenditorialità nel Centro-nord e nel Mezzogiorno, *ii)* sostenere l'occupazione nelle ZES; *iii)* favorire l'assunzione di giovani e donne;
- 2) **politiche attive** e sostegno all'inclusione sociale e lavorativa;
- 3) prevenzione e contrasto del **lavoro irregolare** negli appalti pubblici e privati.

Misure in materia di occupazione

Quanto al primo capitolo, al fine di incentivare nuove attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali nel Centro-nord e nel Mezzogiorno sono previste due misure agevolative, denominate “**Autoimpiego centro-nord Italia**” (art. 17) e “**Resto al Sud 2.0**” (art. 18), per i cui termini e modalità di attivazione il provvedimento rinvia a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, di concerto con il Ministro degli affari europei, il sud le politiche di coesione e il PNRR e il MEF.

Si tratta di interventi che saranno finanziati a valere sul Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, sulle risorse della Misura 5 del PNRR, dedicate alle politiche attive collegate al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL).

Entrambe le misure - “Autoimpiego centro-nord Italia” e “Resto al Sud 2.0” - prevedono il finanziamento di iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività imprenditoriali e libero professionali, in forma individuale o collettiva (mediante costituzione di società cooperativa, in accomandita semplice, in nome collettivo, a responsabilità limitata, tra professionisti), che coinvolgano giovani di età inferiore ai 35 anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti: *i)* condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027; *ii)* inoccupati, inattivi e disoccupati; *iii)* disoccupati destinatari delle misure del programma GOL.

Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati, fermo restando il controllo e l'amministrazione della società da parte dei soggetti individuati dalla norma.

Le attività ammesse al finanziamento sono le seguenti:

- servizi di formazione e accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività imprenditoriali;
- tutoraggio finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti coinvolti dall'iniziativa nell'avvio e nello svolgimento delle attività previste;
- interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti partecipanti all'iniziativa.

Tali incentivi sono fruibili in via alternativa nei limiti e alle condizioni del Regolamento UE n. 2023/2831 sugli aiuti *de minimis* e comprendono, nell'ambito della misura “Autoimpiego centro-nord Italia”:

- a) un voucher, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 40.000 euro;

- b) un contributo a fondo perduto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro e fino al 65% dell'investimento per l'avvio delle attività;
- c) un contributo a fondo perduto per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino al massimo di 200.000 euro, fino al 60% dell'investimento per l'avvio delle attività.

Le misura Autoimpiego centro-nord Italia si attua nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Nel caso della misura Resto al Sud 2.0, le iniziative economiche agevolate devono essere localizzate nella ZES Unica. Al riguardo, si segnala che, nelle bozze del DL, l'applicazione della misura era estesa alle attività localizzate non solo nel Mezzogiorno ma anche nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche e Umbria) e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord. Inoltre, la formulazione finale della norma presenta un difetto di coordinamento interno: gli incentivi previsti risultano riferiti espressamente anche ai territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016; si tratta di un profilo da attenzionare in vista della conversione in legge del provvedimento.

Anche in questo caso, ma con intensità di incentivo differenti, sono previsti i seguenti incentivi, tra loro alternativi e in regime *de minimis*:

- a) un voucher, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attività per un importo massimo di 40.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 50.000 euro per le attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
- b) un contributo a fondo perduto per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro e fino al 75% dell'investimento per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016;
- c) un contributo a fondo perduto per programmi di spesa di valore superiore a 120.000 euro e fino al massimo di 200.000 euro, fino al 70% dell'investimento per l'avvio delle attività per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

La misura Resta al Sud 2.0 si attua nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Infine, è previsto che, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e il MEF, da emanarsi entro 30 giorni, sono individuati i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative in esame, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e ivi comprese le modalità attraverso le quali le Regioni possono provvedere al cofinanziamento delle misure.

Ai fini dell'implementazione delle misure, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori, delle società Sviluppo Lavoro Italia, Invitalia Spa e dell'Ente Nazionale Microcredito.

Ancora in tema di supporto all'**autoimprenditorialità**, il decreto-legge prevede che i **soggetti disoccupati**, che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 ed entro il 31 dicembre 2025, **un'attività imprenditoriale** nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica possono chiedere l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL) per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 che, alla data della assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età.

L'incentivo è riconosciuto per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028, nel limite massimo di 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti delle risorse disponibili del Programma Nazionale Giovani Donne e Lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, introdotta dal d.lgs. n. 216/2023 in attuazione della delega per la riforma fiscale.

Inoltre, è previsto che le imprese avviate ai sensi di questa nuova misura possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il contributo è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Il provvedimento rinvia a un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e il MIMIT l'individuazione dei criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale, nonché dei criteri e delle modalità di accesso al finanziamento in esame.

I descritti benefici contributivi per l'autoimprenditorialità operano nel limite delle risorse stanziare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 39,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 53,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,3 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo INPS invece è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,0 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028. Infine, l'efficacia della misura è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Quanto al **sostegno dell'occupazione nella ZES**, il decreto-legge riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono, in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES Unica, personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato **l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL (art. 24).

L'esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e l'assunzione deve riguardare soggetti che, alla data del contratto, **hanno compiuto 35 anni** e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

L'esonero spetta per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato; spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

Ai fini dell'accesso all'agevolazione, il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi; inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Anche questo esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni introdotto dal d.lgs. n. 216/2023 in attuazione della delega per la riforma fiscale.

I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027; la sua efficacia della misura è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

In tema di sostegno all'**occupazione di giovani e donne**, il decreto-legge introduce **due incentivi**.

Il **primo (bonus giovani)** riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL (art. 22).

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato, ed è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

Se l'assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES unica, l'esonero spetta nel limite massimo di 650 euro su base mensile.

L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito

come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

Il beneficio spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi. Inoltre, è prevista la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero stesso o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata.

L'incentivo in esame è concesso nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.

La norma qualifica la misura come un aiuto di Stato e ne sottopone l'efficacia alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il **secondo incentivo (bonus donne)** mira a favorire la parità di opportunità nel mercato del lavoro per le **lavoratrici svantaggiate**, anche nell'ambito delle ZES (art. 23)

A tal fine, il provvedimento riconosce ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato lavoratrici donne, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL. L'incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

In particolare, le assunzioni devono riguardare donne di qualsiasi età:

- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento;
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Inoltre, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L'agevolazione, qualificata nella norma come aiuto di Stato, si applica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Anche per questi due benefici (bonus giovani e bonus donne) valgono le stesse regole di compatibilità e di divieto di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote già descritte sopra per gli analoghi incentivi.

I benefici contributivi in esame sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027.

Misure in materia di politiche attive e sostegno all'inclusione sociale e lavorativa

Quanto al **secondo capitolo** d'intervento, come anticipato, il decreto-legge detta disposizioni in materia di **politiche attive e sostegno all'inclusione sociale e lavorativa**.

In particolare, il decreto-legge, nell'ambito del piano per le politiche attive previsto dal PNRR, introduce misure volte a disciplinare la **riconversione del personale dipendente delle grandi imprese in crisi** (art. 27).

Nel dettaglio, a partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal PNRR, e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal Regolamento STEP, nonché di favorire un più efficiente utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento a interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.

Con decreto del Ministro del lavoro sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia.

I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori, e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità, possono chiedere al Ministero del lavoro l'attivazione della Cabina di regia.

Inoltre, il provvedimento rinvia a un decreto del Ministero del lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge, la definizione delle modalità e delle condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul **Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa** (SIISL) le posizioni vacanti all'interno dei loro organici e delle modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione (art. 26). Inoltre, si prevede che i percettori di NASPI e quelli della Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) siano iscritti d'ufficio al SIISL e che debbano sottoscrivere il curriculum vitae, il Patto di Attivazione Digitale e il Patto di servizio sulla piattaforma (art. 25). Infine, si dispone che i Centri per l'impiego individuino, anche per il tramite del SIISL, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti.

Misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare negli appalti

Nel **terzo capitolo** d'intervento, il decreto-legge modifica le norme introdotte di recente dal DL PNRR-bis in materia di **prevenzione e contrasto del lavoro irregolare negli appalti pubblici e privati**, con particolare riferimento alla verifica preventiva della congruità della manodopera prima di procedere all'erogazione del saldo finale dei lavori (art. 28).

In particolare:

- negli **appalti pubblici**, viene soppressa la soglia minima (valore complessivo dell'appalto pari o superiore 150.000 euro) prevista ai fini dell'applicazione della disposizione che rende rilevante, nella valutazione della performance del responsabile del progetto, l'avvenuto versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica della congruità di manodopera o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa

affidataria dei lavori. La misura, ivi compreso l'esercizio dei connessi poteri dell'ANAC, troverà quindi applicazione a tutti gli appalti pubblici, a prescindere dal valore;

- negli **appalti privati**, viene ridotta significativamente la soglia minima rilevante (valore complessivo dell'appalto, che passa da 500.000 a 70.000 euro) ai fini dell'applicazione a carico del committente della sanzione amministrativa da 1.000 ad 5.000 euro prevista per le ipotesi di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica della congruità di manodopera o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori.

Misure in materia di istruzione, università e ricerca (artt. 29-31)

In materia di **Ecosistemi per l'innovazione** (art. 30), il decreto prevede che le risorse stanziare siano utilizzate in via prioritaria per dare esecuzione e pronunce giurisdizionali per il finanziamento al 100% dei costi ammissibili dei progetti valutati idonei e utilmente collocati in graduatoria e anche, nei limiti della dotazione residua, per il finanziamento fino al 100% degli ulteriori progetti valutati come idonei nell'ambito della procedura attuativa del programma, sempre secondo l'ordine di graduatoria.

Per il potenziamento dell'attività di ricerca è prevista (art. 31), entro due mesi dall'entrata in vigore del DL, la definizione di un Piano di azione, denominato "RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027".

Tale Piano, in sinergia con la Missione 4 del PNRR, dovrebbe rappresentare una cornice strutturale e di coordinamento tra diverse risorse, afferenti a più piani e programmi, su tutti il PN RIC 21-27, all'interno della quale si individua una dotazione che supera di poco il miliardo di euro (1.065 milioni), dedicata specificatamente alle regioni del Mezzogiorno. Andranno finanziati in questo modo interventi coerenti con i nuovi obiettivi introdotti ai sensi del Regolamento UE sulla Piattaforma STEP.

Come sostenuto nell'Accordo di partenariato 2021-2027, la politica di coesione potrebbe assumere un ruolo di sperimentazione e di indirizzo sostenendo la domanda pubblica di prodotti e servizi innovativi.

Gli appalti innovativi sono gli strumenti messi a disposizione dalla normativa europea e nazionale come leva strategica per indirizzare le imprese verso i fabbisogni della PA non ancora soddisfatti dal mercato. Un maggior ricorso agli appalti innovativi consentirebbe di:

- favorire l'introduzione nella PA di soluzioni innovative e di tecnologie emergenti per migliorare i servizi rivolti a cittadini ed imprese e per fornire una risposta più adeguata alle grandi sfide della società, in particolare nei campi della salute, dell'ambiente, dell'energia, della mobilità e dell'inclusione sociale;
- stimolare l'innovazione del mercato tramite la spesa pubblica;
- incrementare la presenza sul territorio nazionale di competenze industriali e di ricerca.

Misure in materia di investimenti (artt. 32-33)

L'art. 32 punta a **sostenere la Rigenerazione Urbana**, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche, a

promuovere la mobilità green, nonché l'inclusione e l'innovazione sociale. Il programma è destinato in particolare alle 14 città metropolitane e alle 39 città medie del Sud. Le iniziative ritenute meritevoli dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dai Comuni Capoluogo delle Città metropolitane, in particolare quelle complementari agli interventi di cui alla Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR, possono avvalersi sulle risorse del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità di spesa previste in relazione al suddetto Programma.

In materia di recupero dei siti industriali, l'obiettivo (art. 33) è di finanziare nelle regioni del Mezzogiorno, e in particolare in aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti:

- investimenti finalizzati alla produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili, anche termiche, destinata all'autoconsumo delle imprese anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- investimenti sulla rete di distribuzione e di trasmissione e diretti allo sviluppo di sistemi e reti e impianti di stoccaggio intelligenti.

Lo stanziamento complessivo è di poco più di un miliardo di euro (1.026 milioni), a valere sulle risorse PN RIC 2021-2027. Lo stesso articolo stabilisce che i criteri per individuare gli investimenti da finanziare verranno definiti con un **apposito decreto del Mase**.

Accanto a tale misura, si inserisce anche una possibile forma di finanziamento, non quantificata ma in funzione di eventuali disponibilità residue, a valere sul FSC per la realizzazione di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture e delle reti, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici. Gli interventi possono essere realizzati in forma accelerata attraverso la sottoscrizione, da parte del Mase e del Ministero per gli Affari Europei e il Sud, di Contratti Istituzionali di Sviluppo coordinati dalla Struttura di missione sulla ZES unica e attuati da INVITALIA.

Disposizioni in materia di cultura - riqualificazione energetica (art. 34)

L'art. 34 prevede fondi fino a **488 milioni di euro** a valere sul Programma Nazionale Cultura 2021-27 per le iniziative di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, anche in termini di **riqualificazione energetica**.

Disposizioni di natura finanziaria/contratti di sviluppo (art. 37)

L'art. 37 incide sul recente DL n. 19 del 2 marzo 2024, il cd. "DL PNRR 4".

In particolare, quest'ultimo prevedeva di far fronte agli oneri di spesa derivanti dalla rimodulazione del PNRR, tra le altre cose, attraverso una riduzione di 400 milioni di euro - in totale, per il 2024 e il 2025 - della dotazione finanziaria assegnata ai contratti di sviluppo.

La nuova norma supera questa previsione e reperisce i 400 milioni necessari, al contempo riducendo di:

- 70 milioni, per il 2024, le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa per i contratti di sviluppo;



- 60 milioni, il 2024, le risorse del fondo di cui all'art 22, co. 1, DL n. 17/2022, destinate alla concessione del credito di imposta per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1, N1 e N2 (cd. Ecobonus);
- 20 milioni, per il 2024, le risorse destinate ai contributi per l'acquisto di infrastrutture di ricarica a uso domestico;
- 250 milioni, per il 2025, le risorse di cui all'art. 22, co. 1, del DL n. 17/2022 destinate alle finalità sopra richiamate.